

# Chiedere asilo da lontano

di

*Paolo Morozzo della Rocca, professore ordinario di diritto privato nell'Università per stranieri di Perugia*

*Mirko Sossai, professore associato di diritto internazionale nell'Università di RomaTre*

La drammatica crisi afgana dell'agosto 2021 ha reso più evidente la necessità di un sistema del diritto all'asilo che consenta alle persone bisognose di protezione di essere effettivamente accolte senza affrontare il rischio di un viaggio che mette a repentaglio le loro stesse esistenze, ed il pericolo della disumana detenzione nei paesi di transito, in forza del preventivo riconoscimento del loro status prima dell'arrivo nel nostro Paese.

## 1. Premessa

Gli interpreti non hanno mancato di rilevare quanto la crisi afgana dell'agosto 2021 abbia reso più evidenti i principali limiti del sistema europeo e italiano del diritto all'asilo, al quale si chiede che le persone bisognose di protezione siano effettivamente accolte e protette “e non già trattenute in modo disumano negli Stati di transito o lasciate naufraghe in mare”, come invece accade.

Di qui l'assunto secondo il quale l'attuazione dell'art. 10, comma 3, Cost. imporrebbe la libertà per il richiedente asilo di “uscire in condizioni di sicurezza dal territorio dello Stato in cui è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, o di altro Stato in cui abbia trovato un precario riparo, e di giungere nel territorio dello Stato italiano” legalmente. Sicché non sarebbe affatto necessario che “la persona si trovi già sul territorio dello Stato che la accoglierà, ma essa deve essere anzitutto agevolata nella sua uscita sicura e tempestiva dallo Stato oppressore”.

Ignorare questo significa infatti “rassegnarsi al fatto che il solo modo per lo straniero in fuga di accedere al diritto di asilo, allorché non abbia i requisiti per un ingresso regolare ad altro titolo, è un ingresso irregolare nel territorio dello Stato dopo viaggi affidati spesso ad organizzazioni criminali che comportano gravi pericoli per la vita e per i patrimoni delle persone”<sup>1</sup>.

Del resto, al di là di singole e gravi crisi, da tempo viene attuata dall'Europa la politica cosiddetta “del non arrivo”, ovvero dell'impossibilità di chiedere asilo attraverso vie legali di accesso, attuata mediante una sempre più sofisticata strategia amministrativa di diniego dei visti e di responsabilizzazione dei vettori, sanzionati e obbligati al trasporto di rimpatrio in caso di respingimento alla frontiera.

L'esternalizzazione dei controlli sui flussi di ingresso prima dell'arrivo in frontiera ha infatti un impatto generalizzato e indifferenziato che danneggia in primo luogo i potenziali richiedenti asilo, ai quali non rimane che sperare in programmi nazionali di concessione dei visti umanitari, non ancora previsti a livello europeo<sup>2</sup>.

La condivisibile ribellione a questo stato di cose, evidentemente inaccettabile, ha portato una parte degli interpreti a sostenere, sul piano dell'applicazione del diritto dell'Unione

---

<sup>1</sup> Così P. Bonetti, *La crisi afgana come spunto per risolvere i nodi strutturali del diritto di asilo*, Editoriale, in *Dir. imm. citt.*, 2021, p. 3 ss.

<sup>2</sup> Come ben rileva M. Savino, voce *Immigrazione*, in *Enc. Dir.*, I tematici, III, - *Funzioni Amministrative*, 2022, 599 ss., riguardo in particolare, alla standardizzazione delle motivazioni di diniego del visto per rischio migratorio (*in re ipsa* nel caso di un bisogno di protezione) e all'utilizzo di algoritmi predittivi, pure in assenza di obbligo di visto, quale base per le mancate autorizzazioni all'ingresso.

europea, che l'art.25 del Codice visti attribuisca a chiunque nel mondo, spinto da gravi fattori di rischio a fuggire dal proprio Paese, il diritto al rilascio di un visto per motivi umanitari in un Paese dell'Unione, in modo da potervi giungere in sicurezza per presentare alle competenti autorità una domanda di protezione internazionale.

Come è noto, sia la Corte di Giustizia<sup>3</sup> che la Corte EDU<sup>4</sup> hanno però rigettato tale assunto, scartando pur possibili linee interpretative intermedie la cui fondatezza, prima che dalle due corti, era stata esclusa anche dall'intervento dell'Avvocato Generale, *tout court* favorevole all'affermazione del diritto al rilascio del visto per motivi umanitari del richiedente che dimostri di essere in grave pericolo nel caso dell'ulteriore permanenza nel proprio paese o nel paese terzo dove si sia temporaneamente rifugiato<sup>5</sup>.

La Corte di Giustizia ha però confermato la possibilità per gli Stati membri, in applicazione del diritto nazionale, di regolare il rilascio di visti di ingresso per motivi umanitari. Di qui l'avvio in Italia del tentativo di affermare nel diritto interno il diritto soggettivo perfetto al rilascio del visto per motivi umanitari condotto in realtà sulla base di un duplice registro interpretativo. È stata infatti sostenuta, per un verso, l'erroneità dell'iter argomentativo delle due corti europee in materia di art. 25 Codice visti – sia rispetto all'impossibilità di ricondurre le richieste di visto all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, sia rispetto alla nozione di giurisdizione extraterritoriale tratteggiata dalla Corte di Strasburgo – e per altro verso è stato affermato l'obbligo costituzionale di adempimento dell'art. 10, comma 3, Cost. a tutela di tutti coloro che entrino in contatto con le autorità italiane anche al di fuori dei confini nazionali, fosse anche solo al momento della richiesta del visto di ingresso presso un nostro consolato.

## **2. L'esternalizzazione dei controlli alle frontiere e la questione dell'ambito territoriale di applicazione degli obblighi di protezione**

Occorre dunque valutare l'ipotesi secondo la quale il cosiddetto asilo costituzionale, nonché gli obblighi internazionali in materia di diritti umani imporrebbero, su esplicita richiesta degli interessati, il rilascio di visti per motivi umanitari (o comunque finalizzati all'esercizio del diritto di asilo) a chiunque si trovi, in qualsiasi luogo del mondo, in necessità di ricevere tale forma di protezione.

L'ipotesi si fonda essenzialmente sull'assunto, portato alle sue più estreme conseguenze, secondo il quale l'asilo costituzionale, pur nella sua dimensione territoriale, non richiede affatto la presenza dell'avente diritto sul territorio della Repubblica<sup>6</sup>, sicché costituirebbe solo una questione procedurale decidere se la sua domanda debba essere valutata prima di rilasciargli il visto di ingresso in Italia, o se invece, ricevuta la domanda di visto per motivo di asilo, la richiesta di protezione e la relativa risposta debbano invece seguire al suo

<sup>3</sup> CGUE, *X. e X. c. Belgio*, causa C 638/16, 7 marzo 2017.

<sup>4</sup> Corte EDU, *G.C., M.N. e altri c. Belgio*, n. 3599/18, 5 marzo 2020.

<sup>5</sup> Si legge nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Paolo Mengozzi, del 7 febbraio 2017 che "L'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 810/2009 deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro cui un cittadino di un paese terzo chiede il rilascio di un visto con validità territoriale limitata sulla base del rilievo che sussistono motivi umanitari è tenuto a rilasciare detto visto se, in considerazione delle circostanze del caso di specie, sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che il rifiuto di procedere al rilascio di tale documento comporterebbe la conseguenza diretta di esporre il cittadino in parola a subire trattamenti proibiti dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali [...]. L'assenza di legami familiari o di altra natura di un simile cittadino con lo Stato membro destinatario della richiesta è a tal proposito irrilevante».

<sup>6</sup> Come osserva M. Benvenuti, *Andata e ritorno per il diritto di asilo costituzionale*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2010, 2, 55, il riferimento al territorio dello Stato riguarda il luogo del godimento del diritto di asilo, senza assurgere a requisito della domanda, la quale trova giustificazione unicamente nel fatto della invivibilità democratica sofferta nel Paese di origine.

ingresso in Italia, salvo forse una prima valutazione di ammissibilità della domanda di asilo già nel Paese dove egli si trovi al momento della richiesta del visto.

Non v'è dubbio ovviamente che al richiedente asilo presente alla frontiera (dunque fuori del territorio nazionale ma con tale territorio ormai in contatto) debba essere assicurato l'ingresso in Italia e il diritto di soggiornarvi legalmente in attesa che il suo diritto di asilo venga acclarato<sup>7</sup>. Né v'è dubbio, nonostante le violazioni da parte degli operatori, che il salvataggio in alto mare e l'imbarco su una nave battente bandiera italiana implichi il sorgere del dovere di protezione da parte delle nostre autorità verso i richiedenti asilo soccorsi, dal momento che in tali circostanze lo Stato esercita la propria giurisdizione extraterritoriale su di essi e dunque trovano applicazione gli obblighi in materia di diritti umani. Ciò in ragione del fatto che gli individui sono sotto il controllo degli organi dello Stato, per effetto delle norme del diritto internazionale che stabiliscono che in alto mare una nave è soggetta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera<sup>8</sup>.

La presenza in frontiera o il salvataggio in mare differenziano quindi il richiedente asilo che si trovi in quelle circostanze dall'immensa moltitudine dei bisognosi di protezione presenti nel mondo, ben lontani dalle frontiere italiane e in gran parte privi di un contatto sociale con l'Italia.

Di certo l'essere stati salvati da un naufragio o l'essere giunti – spesso feriti, semiassiderati o disidratati – alle frontiere italiane, dopo avere visto alcuni dei compagni perire nel viaggio, non costituiscono gli esempi di legame sociale cui desideriamo assistere, trattandosi di eventi in sé tragici e ingiusti. Ma, per quanto tragici, essi costituiscono due criteri efficaci che fanno sorgere l'obbligo di proteggere, perché nessuno Stato democratico potrebbe ignorarli impunemente rifiutando la protezione dovuta, così come il necessario soccorso, secondo il diritto internazionale e il proprio diritto nazionale.

Allo stesso tempo, tuttavia, risulta evidente come la politica di esternalizzazione delle frontiere e quindi di delega del contenimento dei flussi conferita a determinati paesi terzi, produca una sorta di respingimento anticipato di massa, a debita distanza dai confini fisici dell'Europa, nei confronti del quale comprensibilmente una parte della dottrina risponde ragionando sull'espansione della portata extraterritoriale del divieto di *refoulement* e quindi “sulla sussistenza di una violazione dello stesso in relazione a persone che non sono ancora riuscite ad uscire dai Paesi di origine o di transito in virtù di azioni concretamente poste in essere da autorità terze con il finanziamento e il supporto delle autorità italiane”<sup>9</sup>.

Si tratta certamente di una linea di ricerca giuridica sulla quale perseverare, la cui utilità pare annunciata anche da una importante decisione del Tribunale di Roma che (come meglio vedremo) ha connesso il riconoscimento del diritto a un canale legale e sicuro di ingresso in Italia per motivo di asilo all'accertamento giudiziale di un pregresso comportamento illecito tenuto dalle autorità italiane proprio al fine di impedire l'arrivo in Italia degli interessati<sup>10</sup>.

La questione che questa decisione lascia aperta, con una qualche possibile promessa di ulteriore sviluppo, è se, oltre ai respingimenti anticipati in mare o altrove, possano essere individuati e qualificati come illeciti ulteriori e diversi comportamenti delle autorità italiane

---

<sup>7</sup> Così già C. Esposito, voce *Asilo (diritto di)* (*dir. cost.*), in *Enciclopedia del Diritto*, III, 1958, p. 222.

<sup>8</sup> Al riguardo Corte EDU, *Hirsi c. Italia*, n. 27765/09, 23 febbraio 2012.

<sup>9</sup> Cfr. al riguardo, C.L. Cecchini, G. Crescini e S. Fachile, *L'inefficacia delle politiche umanitarie di rimozione degli effetti collaterali nell'ambito dell'esternalizzazione con particolare attenzione al resettlement. La necessità di vie legali effettive e vincolanti*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2018, fasc. 2, p. 16 ss.

<sup>10</sup> Trib. Roma, 28 novembre 2019, n. 22917, in [www.asgi.it](http://www.asgi.it). La decisione è commentata criticamente da C. Panzera, *Il diritto all'asilo. Profili costituzionali*, E.S., Napoli, 2020, 132 ss.; nonché da G. Del Turco e M. Savino, *Chi è stato illegittimamente respinto ha diritto di rientrare in Italia*, in *ADiM Blog*, gennaio 2020

volti a impedire senza giustificazione l'arrivo in Italia di persone potenzialmente titolari del diritto di asilo.

### **3. I limiti del diritto costituzionale di asilo: prime considerazioni sull'art. 10, comma 3, della Costituzione**

L'interrogativo su cui si concentra questo contributo consiste in primo luogo nel chiedersi se il criterio di imputazione della responsabilità di proteggere lo straniero che si trovi nella situazione di effettiva privazione delle libertà democratiche (ai sensi dell'art. 10, comma 3, Cost.) oppure in quella di essere minacciato dai pericoli che sostanziano il bisogno di protezione internazionale secondo il diritto europeo e ginevrino, possa prevedere un qualche legame o contatto sociale con l'Italia (anche diverso, ovviamente, dalle predette tragiche avventure del viaggio sino ai confini nazionali) oppure se nell'affermare la responsabilità per le richieste di protezione formulate fuori dai confini nazionali debba invece prescindere da un qualsiasi legame prestabilito tra la persona da proteggere e il nostro Paese, a nulla importando i luoghi di dimora, la biografia o gli eventuali punti di contatto del richiedente asilo nei riguardi dell'Italia.

In effetti l'art. 10, comma 3, Cost. non esclude esplicitamente questa seconda prospettiva, affermando in termini generali il diritto dello straniero di ricevere asilo "nel territorio della Repubblica", sia pure "secondo le condizioni stabilite dalla legge".

Non è nell'economia di questo breve contributo soffermarsi su tutte le questioni insorte nell'esegesi della norma. Non può però essere ignorata quella riguardante la sua natura precettiva, affermata in dottrina già negli anni Cinquanta<sup>11</sup> e fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità in tutti i passaggi più rilevanti nella costruzione del diritto vivente dell'asilo<sup>12</sup>. Costituisce dunque un'affermazione infelice quella della più recente giurisprudenza romana secondo la quale "l'art. 10, comma 3, Cost. non si presta ad un'applicazione giudiziale diretta ed immediata, ostandovi l'esplicito rinvio alla legge, cui è riservata la determinazione delle «condizioni» di esercizio del diritto di asilo"<sup>13</sup>.

Il vero è tuttavia che il Tribunale di Roma, nel licenziare questa pur inesatta affermazione, forse non aveva in mente di escludere la diretta applicabilità del precetto costituzionale a tutela dello straniero protetto dal divieto di *refoulement*, quanto piuttosto l'opportunità di regolare con un intervento legislativo la sua più estesa e non scontata attuazione, oltre un certo senso comune, mediante lo sviluppo di canali di ingresso legale in Italia dedicati a chi voglia chiedervi asilo in tutta sicurezza.

Insomma, se per un verso l'immotivata affermazione della non precettività dell'art. 10 Cost. va rifiutata, non altrettanto merita la consapevolezza dell'incompletezza disciplinare della norma costituzionale la quale, come osservato da autorevole e ormai risalente dottrina, è di per sé direttamente applicabile, contenendo però una disciplina completa solo "di alcune parti dell'istituto" e necessitando invece per altre sue parti "di disposizioni legislative di applicazione"<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> In dottrina, tra gli altri, cfr. P. Barile, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1953, p. 217; A. Cassese, *Art.10*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975, p. 534 ss., pp. 538 e 543.

<sup>12</sup> Cfr. Cass. s.u., 26 maggio 1997, n.4674, seguita poi da numerosi arresti conformi.

<sup>13</sup> Si veda, ad esempio, Trib. Roma, sez. persona e immigrazione, 27 giugno 2022, r.g. 23824 /2022

<sup>14</sup> Così C. Esposito, *Asilo*, cit., p. 224, la cui esatta citazione è stata anagrammata nel testo senza però alterarne il senso. Il testo esatto del periodo citato è il seguente: "È diffusa opinione che l'art. 10, comma 3, sia programmatico per la sua vaghezza. Tale vaghezza lo renderebbe inetto ad essere applicato senza leggi che ispirandosi ai principi in esso formulati ne concretizzerebbero il contenuto. Inoltre, esso sarebbe programmatico perché la stessa Costituzione rinvia alla legge perché fissi le condizioni per il godimento del

Ciò spiega per un verso perché i giudici per molto tempo abbiano potuto riconoscere il diritto costituzionale di asilo anche in assenza di un quadro normativo coerente e sintonico con l'art. 10 Cost., sospingendo poi lo stesso legislatore verso il riconoscimento della protezione umanitaria prima e della protezione speciale poi. Ma per altro verso può pure spiegare perché, a fronte della pretesa di giungere in Italia per chiedere asilo, cosa ben diversa dall'esserci, il giudice invochi invece la necessità di una regolamentazione ulteriore che a sua volta costituisca l'esito di un posizionamento consapevole dell'Italia riguardo alle responsabilità da assumere sullo scenario internazionale fatto di conflitti politici e di crisi umanitarie; e dunque delle necessità di asilo che si producono e si moltiplicano senza sosta nel globo terrestre.

Benché il tempo della Costituente non assomigliasse molto a quello dell'attuale globalizzazione e mondializzazione dei conflitti, i Costituenti (certamente messi sull'avviso dalle tragedie umanitarie appena trascorse e dai conseguenti movimenti di profughi<sup>15</sup>) non mancarono di cautela verso il futuro nel predisporre la clausola di chiusura sulle "condizioni previste dalla legge", esito normativo di preoccupazioni tra loro diverse ma alla fine convergenti in detta formula<sup>16</sup>.

Al riguardo, tuttavia, la dottrina è nettamente divisa. Da un lato v'è chi ha sostenuto che la formula costituzionale delle "condizioni stabilite dalla legge" non consenta al legislatore di limitare l'esercizio del diritto di asilo da parte di "isolati individui perseguitati per le loro idee e per la loro attività politica" ma giustifichi invece una disciplina limitativa, sia pure nei più laschi limiti possibili, nei confronti di masse di stranieri "che, a causa della negazione delle libertà fondamentali nei loro paesi, chiedano asilo". Il legislatore dovrebbe cioè farsi carico "di accertare e determinare se, ed in quali limiti, sussistano le condizioni per l'attuazione" anche nei loro riguardi dell'art. 10, comma 3, Cost., agendo eventualmente, nello spirito della Costituzione, in esecuzione "di accordi internazionali che fissino in via assoluta o correlativa il «grande numero» di coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Costituzione, possano materialmente trovare asilo in Italia"<sup>17</sup>.

Dal lato opposto è stata invece affermata l'illegittimità costituzionale di norme miranti a limitare numericamente anziché determinare in concreto le condizioni di legge per l'effettivo esercizio del diritto di asilo, mentre la stessa prospettazione di accordi internazionali per la ripartizione di profughi o di richiedenti asilo "vanificherebbe la libertà per lo straniero di scegliere proprio il nostro Paese piuttosto che un altro", la quale costituirebbe "un elemento non riducibile del diritto di asilo nella sua dimensione costituzionale"<sup>18</sup>.

Qualche perplessità potrebbe sorgere già solo riguardo alla possibilità di coniugare quest'ultimo nobile pensiero di libertà con l'attuale adesione dell'Italia all'Unione europea e al "Sistema Dublino" di ripartizione delle responsabilità dei paesi membri riguardo alle domande di asilo. Un sistema che la libertà assoluta dei richiedenti asilo di

---

diritto proclamato. L'affermazione è però inesatta sia perché la disposizione, come si vedrà, è di per sé applicabile, sia perché, se pure in una parte necessitasse di disposizioni legislative di applicazione, essa contiene tuttavia, senza possibilità di dubbio, una disciplina completa di alcune parti dell'istituto ed una precisa delimitazione dei poteri della legge".

<sup>15</sup> Mancava però la consapevolezza che, con l'effettiva universalizzazione dei diritti, di lì a vent'anni si sarebbe palesato, nel nuovo mondo decolonizzato, il potente flusso di profughi e l'ingente domanda di protezione e di democrazia dei popoli sino ad allora privi di piena soggettività. Sul punto la ricostruzione del dibattito costituente offerta, tra gli altri, da M. Benvenuti, *Il diritto di asilo nell'ordinamento costituzionale italiano*, Padova, Cedam, 2007, p. 21 ss.

<sup>16</sup> La quale fu opportunamente preferita alla formulazione precedentemente proposta di subordinazione del diritto di asilo "alle restrizioni della legge sull'immigrazione", decisamente inaccettabile, su cui M. Nicolini e C. Panzera, *Asilo*, in C. Panzera e A. Rauti (a cura di), *Dizionario dei diritti degli stranieri*, Napoli, Ed. Scientifica, 2020, p. 32. Sul punto cfr. anche C. Panzera, *Il diritto*, cit., p. 99 ss.

<sup>17</sup> Così ancora C. Esposito, *op.cit.*, p. 225.

<sup>18</sup> Così M. Benvenuti, *Il diritto di asilo*, cit., p. 144 ss.

scegliere l'Italia lascerebbe peraltro immutato nei suoi meccanismi di ripartizione tra gli altri paesi membri, a poco importando sul piano degli effetti concreti che la contraddizione possa essere risolta sul piano formale distinguendo le dinamiche dell'asilo costituzionale da quelle della protezione internazionale assicurata dal diritto unionale.

D'altra parte, sarebbe invece inaccettabile che una limitazione dei doveri di protezione decisi dall'Italia nei confronti di "masse di stranieri" riguardasse coloro che sono ormai giunti alle nostre frontiere o si trovano nella nostra area di competenza per le loro necessità di immediato soccorso. In tali casi una limitazione del diritto di asilo territoriale potrebbe esprimersi solo mediante accordi di equa ripartizione successivi però al temporaneo ingresso e all'immediata protezione di tutti gli interessati, a meno di non immaginare scenari così apocalittici da comportare una situazione di impossibilità non imputabile di adempiere al precetto costituzionale.

Di certo, per quanto ci è oggi possibile vedere dopo la recentissima applicazione della Direttiva n.55 del 2001 sulla protezione temporanea a vantaggio di alcuni milioni di profughi ucraini, l'Europa pare avere dimostrato la propria capacità di accoglienza verso masse di profughi transitanti i suoi confini, purché si tratti di profughi benevolmente percepiti. Rimane invece gravemente disattesa la necessità di un intervento legislativo europeo capace di offrire canali legali di ingresso per i richiedenti asilo o almeno procedure adeguate di riconoscimento della protezione propedeutiche all'ingresso legale in Europa.

Ciò vale in particolare per l'Italia, dove rimane disattesa la necessità di una legge che, coerentemente con lo spirito della Costituzione, disciplini le condizioni di accesso all'asilo delle persone che si trovino in paesi terzi nell'impossibilità di raggiungere il nostro Paese legalmente<sup>19</sup>.

Purtroppo, è lecito dubitare che tali interventi normativi possano avvenire nell'immediato futuro, caratterizzato, sembra, da orientamenti politici in maggioranza non molto inclini al raggiungimento di traguardi legislativi in tal senso (sebbene la storia, si sa, appartenga a coloro che vivono *spes contra spem*).

Nel frattempo, limitatamente al diritto interno, la magistratura potrebbe però farsi nuovamente cercatrice di quei riferimenti normativi già presenti all'apice dell'ordinamento giuridico tali da consentire già ora di applicare l'art. 10, comma 3, Cost. "nei limiti previsti dalla legge" se non a profitto di tutte le persone assenti dal territorio nazionale che pur vorrebbero, se ve ne fosse la possibilità, ottenervi asilo, almeno di quelle che vantino con l'Italia un contatto sociale adeguato.

#### **4. L'applicazione extraterritoriale dei trattati sui diritti umani e gli obblighi in materia di visti umanitari**

Se grandi aspettative erano state risposte sul ruolo delle Corti europee nel riconoscere l'esistenza di obblighi in capo agli Stati in relazione a domande di visto umanitario presentate presso i propri servizi consolari all'estero, queste sono state ampiamente deluse. Sebbene da prospettive diverse e seguendo un proprio percorso argomentativo, sia la Corte di giustizia dell'UE sia la Corte EDU sono giunte alla medesima conclusione: gli Stati non sarebbero obbligati a prevedere l'ingresso per motivi umanitari di persone in stato di bisogno di protezione, né in base al codice dei visti, né in base alla normativa dell'Unione (compresa la Carta dei diritti fondamentali), né in base alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Come noto, numerosi Stati europei, intervenendo in ambedue i

---

<sup>19</sup> Necessità da ultimo richiamata, tracciandone le possibili linee portanti, da P. Bonetti, *Introduzione*, cit., nonché da C. Siccardi, *Quali vie di ingresso legale per i richiedenti protezione in Europa? Contesto europeo e costituzionale*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2022, fasc. II, p. 76 ss.

procedimenti, avevano manifestato preoccupazione che una pronuncia di diverso tenore da parte delle Corti avrebbe comportato una modifica radicale delle attività delle proprie rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi di origine e di transito vista come inattuabile sia sul piano tecnico-amministrativo che su quello politico.

In realtà, la decisione della Corte di Strasburgo nel caso *M. N. c. Belgio* non deve leggersi nel senso che l'obbligo di concedere un visto umanitario – in quanto obbligo positivo derivante dall'art. 3 della CEDU – non sorga mai. Va ricordato che la Corte non si è infatti pronunciata nel merito ma ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una famiglia siriana, a cui era stato rifiutato il visto richiesto presso il servizio consolare dell'ambasciata belga a Beirut, sulla base dell'art. 1 della CEDU, rilevando che lo Stato convenuto non esercitasse la propria giurisdizione sui ricorrenti. Vale la pena allora riprendere qualche passaggio della decisione per verificare quali possibili spiragli lasci il test che la Corte ha elaborato per verificare se sussista la giurisdizione extraterritoriale di uno Stato parte, la quale costituisce il criterio fondamentale perché trovino applicazione gli obblighi in materia di diritti umani, compreso il principio di *non refoulement*.<sup>20</sup>

Nel caso di specie, la Corte ha concluso che i ricorrenti non rientrassero nella giurisdizione del Belgio, ritenendo che, rispetto ad atti di agenti diplomatici e consolari, questa sussiste solo se accompagnata da un ulteriore criterio di *collegamento* tra gli individui e lo Stato, come la nazionalità o l'esercizio su di essi di un controllo fisico da parte degli agenti statali. Si tratta di un'applicazione certamente rigida del modello personale di giurisdizione extraterritoriale, che la Corte europea aveva descritto nel celebre caso *Al-Skeini* come “State agent authority and control”<sup>21</sup>. Pertanto, l'esercizio di servizi pubblici da parte di agenti statali all'estero nonché la presenza della famiglia siriana all'interno dell'ambasciata non sono stati considerati di per sé elementi sufficienti a radicare la giurisdizione del Belgio. Non basterebbe infatti il controllo amministrativo esercitato dallo Stato sui locali dell'ambasciata. È una decisione che, considerate le implicazioni politiche, non ha sorpreso gli osservatori più attenti, i quali non hanno mancato anche di rilevare le incongruenze di un procedere argomentativo, che è apparso “un *patchwork* disomogeneo e conservatore”<sup>22</sup>.

Resta il fatto che, con l'esternalizzazione dei controlli nella gestione dei flussi migratori e dei controlli alle frontiere, la questione dell'ambito della giurisdizione extraterritoriale è divenuta un aspetto fondamentale del contenzioso in materia di protezione internazionale<sup>23</sup>. Va tenuto conto che per la Corte europea la nozione di giurisdizione rimane “primariamente territoriale” e che la sua estensione extraterritoriale è legata all'esistenza di “circostanze eccezionali”, che richiedono pertanto una verifica caso per caso. È questo un tema su cui rimane aperto il dibattito teorico e su cui né la Corte di Strasburgo, né le altre corti regionali né i meccanismi di monitoraggio dei diritti umani hanno offerto soluzioni definitive. Così, mentre è chiaro che vi è giurisdizione quando lo Stato esercita un controllo effettivo su un territorio estero (e, dunque, esso risponde delle violazioni dei diritti umani che ivi si

<sup>20</sup> Com'è noto, diversa è l'impostazione dell'Avvocato generale Mengozzi con riguardo all'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, la quale non sarebbe subordinata all'operare di una clausola di giurisdizione.

<sup>21</sup> Corte EDU, *Al-Skeini c. Regno Unito*, n. 55721/07, 7 luglio 2011, para. 133. V. l'opinione del giudice Pinto De Albuquerque nel caso *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, cit., per cui il rilascio di un visto in favore di chi intenda richiedere asilo al fine di sottrarsi al rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti nel proprio Paese di origine sarebbe oggetto di un vero e proprio obbligo internazionale derivante dall'art. 3 della CEDU.

<sup>22</sup> A. Riccardi, *Alla ricerca di una via legale di fuga. Note a margine di M.N. e al. c. Belgio di fronte alla Corte europea dei diritti umani*, in *Studi sull'integrazione europea*, fasc. 3, 2020, p. 693 ss.

<sup>23</sup> M. Baumgärtel, *Reaching the Dead-End: M.N. and Others and the Question of Humanitarian Visas*, in *Strasbourg Observers*, 7 maggio 2020, <https://strasbourgobservers.com/2020/05/07/reaching-the-dead-end-m-n-and-others-and-the-question-of-humanitarian-visas/>.

compiono), più complesso è stabilire quando, in assenza di ciò, un individuo sia comunque sottoposto alla giurisdizione: ossia in cosa consista l'ipotesi di "autorità e controllo".

Senza alcuna pretesa di voler aggiungere nulla a un dibattito vivace e articolato, è opportuno fare qualche riflessione sulla natura relazionale della giurisdizione, che si realizza tra l'individuo e l'autorità dello Stato. In altri termini, la nozione di giurisdizione (che va tenuta distinta da concetti giuridici che riguardano il sorgere della responsabilità nel diritto internazionale, come l'attribuzione della condotta o la nozione di *capacity*<sup>24</sup>) condiziona l'applicabilità dei diritti umani fuori dal territorio statale al verificarsi di una serie di circostanze – eminentemente fattuali, per alcuni<sup>25</sup>, anche normative, secondo altri<sup>26</sup> – che determinano l'esistenza di una relazione qualificata tra l'esercizio da parte dello Stato di pubblici poteri e i titolari dei diritti.<sup>27</sup> Anche i fautori di una lettura espansiva della nozione di giurisdizione, secondo un approccio 'funzionale', sottolineano che il nesso tra lo Stato e l'individuo non deve essere meramente potenziale o ipotetico, ma diretto o ragionevolmente prevedibile<sup>28</sup>.

Così, secondo la Corte EDU, la giurisdizione può fondarsi sull'esercizio da parte di agenti statali di un controllo sull'individuo, sebbene ciò sia stato inteso in senso strettamente fisico e coercitivo (della qual cosa si può dubitare): una circostanza che non si era verificata nel caso *M.N. c. Belgio*, dal momento che i ricorrenti si erano volontariamente recati presso l'ambasciata e l'avevano quindi lasciata senza impedimento. Ugualmente, sussiste la giurisdizione extraterritoriale nel caso di atti di agenti diplomatici e consolari nei confronti dei propri cittadini, anche se la Corte non spiega quale sia il motivo per cui questo solo criterio della nazionalità sia rilevante<sup>29</sup>. Ciò che la Corte ha escluso è che l'avvio da parte dei ricorrenti – che non presentavano alcuna preesistente connessione con lo Stato – di procedimenti amministrativi e giudiziari possa aver costituito una circostanza eccezionale sufficiente a far scattare, unilateralmente, un legame giurisdizionale extraterritoriale.

D'altro canto, se la Convenzione non si applica a tutte le presunte violazioni dei diritti umani avvenute all'interno dei locali di un'ambasciata, ciò non significa affatto che ciò si realizza solo nelle due ipotesi individuate dalla Corte stessa<sup>30</sup>. In altri termini, gli esempi di connessione tra individuo e Stato forniti dalla giurisprudenza di Strasburgo non costituiscono, si badi bene, una lista esaustiva: un punto fermo è che la sussistenza della giurisdizione extraterritoriale non è stabilita una volta per tutte ma dipende da un apprezzamento dalle specifiche circostanze del caso.

<sup>24</sup> V. A. Ollino, *The 'capacity-impact' model of jurisdiction and its implications for States' positive human rights obligations*, in *Questions of International Law*, 82, 2021, p. 81 ss.

<sup>25</sup> M. Milanovic, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy*, Oxford, Oxford University Press, 2011.

<sup>26</sup> S. Besson, *The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts To*, in *Leiden Journal of International Law*, 2012, fasc. 4, p. 857 ss.

<sup>27</sup> V. Trib. Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, 24 giugno 2022, n. 23824/2022.

<sup>28</sup> V. Moreno-Lax, *The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control – On Public Powers, S.S. and Others v. Italy, and the "Operational Model"*, in *German Law Journal*, 2020, p. 385 ss., p. 397.

<sup>29</sup> Ciò richiederebbe una approfondita riflessione sull'equazione tra la nozione di giurisdizione secondo il diritto internazionale generale e quella propria dei diritti umani, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede: v. comunque A. Riccardi, cit., p. 700, secondo cui "il paradigma proprio del diritto internazionale generale, che utilizza la nazionalità come criterio per estendere l'applicabilità delle norme dell'ordinamento giuridico di un certo Stato ai propri cittadini all'estero, mal si adatt[a] alla nozione di giurisdizione propria dei trattati sui diritti umani, che hanno un obiettivo ben diverso".

<sup>30</sup> Cfr. A. Schiavello, M. Starita, *M.N. e altri c. Belgio: qualche osservazione dissenziente*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2021, fasc. 3, p. 555 ss., p. 568.



Dal momento che, come noto, sono anzitutto le autorità nazionali a dover attuare e far rispettare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione, spetta al giudice interno – non in termini generali, attraverso un sommario rimando alla giurisprudenza della Corte EDU, ma caso per caso – verificare se siano presenti quei fattori di collegamento tra lo Stato e i ricorrenti. Ad esempio, potrebbe trattarsi di elementi di carattere fattuale preesistenti. Infine, si tenga conto anche di un ulteriore spiraglio offerto dai giudici di Strasburgo, dato che la decisione ha ammesso che la giurisdizione potrebbe sussistere quando l'esercizio di pubblici poteri si renda necessario in forza di obblighi procedurali discendenti dalla Convenzione.

Ne consegue che, anche a seguito della decisione nel caso *M. N. c. Belgio* (la quale, comunque, non costituisce l'approdo finale quanto all'interpretazione da darsi all'art. 1 della CEDU), non si può *a priori* escludere che l'esercizio della giurisdizione possa, in effetti, estendersi anche alla funzione consolare dell'emissione dei visti umanitari in presenza di determinate condizioni, e che dunque tale condotta possa essere oggetto di un obbligo positivo in base all'art. 3 della CEDU, al fine di consentire allo straniero l'ingresso nel territorio italiano anche per ottenere protezione internazionale. Resta da comprendere quali possano essere queste condizioni.

## **5. La giurisprudenza alla ricerca delle condizioni legali per la valutazione della richiesta di asilo dello straniero assente dall'Italia**

La stessa Corte EDU, pur affermando l'assenza della giurisdizione nel caso di specie, ha sottolineato che ciò non precluderebbe “gli sforzi intrapresi dagli Stati parte per facilitare l'accesso alle procedure di asilo attraverso le loro ambasciate e/o rappresentanze consolari”<sup>31</sup>. Occorre allora domandarsi quale contributo possano offrire i giudici nazionali alla ricerca di un orientamento nell'emanazione di visti che consentano trasferimenti legali e sicuri.

Al di là di talune affermazioni non del tutto o per nulla condivisibili, le decisioni sui visti umanitari rese dal Tribunale di Roma tra la fine del 2021 e l'anno in corso paiono l'esito di un mancato incontro tra una giurisdizione probabilmente non del tutto insensibile alla possibilità di affermare il diritto di ingresso legale in Italia per richiesta di asilo, purché a determinate condizioni, e un protagonismo nella rappresentanza legale dei diritti dei profughi residenti all'estero decisa a sostenere il diritto al rilascio del visto per motivi umanitari senza alcuna condizione se non la dimostrazione del loro bisogno di protezione. Un incontro mancato, forse, perché non cercato.

Nella sua prima pronuncia riguardo alla crisi afgana dell'agosto 2021, il giudice romano sembrava avere sperato nella singolarità del caso, poi invece subito replicatosi, motivando in un primo tempo l'ordine di rilascio del visto con la necessità di mantenersi fedele alla missione di tutela dei diritti umani fondamentali, da preservare intanto in via cautelare, nonostante la consapevolezza dell'inesistenza di un dovere dell'amministrazione di rilasciare tale visto<sup>32</sup>.

Successivamente, il configurarsi non più di un singolo caso da trattare in via cautelare ma del tentativo di aprire e consolidare una via giurisdizionale di trasferimento legale nel territorio nazionale non connessa ad altro presupposto se non il fatto della privazione nel proprio Paese delle libertà democratiche (certamente accompagnata da gravi pericoli nel

<sup>31</sup> *M.N. c. Belgio*, cit., para. 126.

<sup>32</sup> Così Trib. Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, 21 dicembre 2021, n.62652/2021, là dove il giudice riconosce “la ricorrenza dei motivi umanitari prefigurati dal codice visti facendo scattare quella che – se per le autorità statali costituisce una mera facoltà – per il giudice dei diritti fondamentali rappresenta invece un'attività doverosa”.

caso di contrasto con i talebani) sembra avere riorientato la sezione nel suo complesso in senso sfavorevole alle istanze pervenute.

Merita tuttavia ricordare che presso il Tribunale di Roma l'affermazione giurisprudenziale del diritto di asilo della persona assente dal territorio nazionale – nonché, talvolta, del diritto al rilascio di un visto per motivi umanitari – ha trovato qualche significativo riscontro ben prima della crisi afgana, dando luogo a un orientamento interessante, pur se non impetuoso, il cui caso più noto, ma forse non il più rilevante, è quello che riguardò il leader curdo Ocalan<sup>33</sup>.

Nella massima repertoriata quella celebre decisione del tribunale di Roma reca la netta affermazione secondo cui “la presenza del richiedente asilo nel territorio dello Stato non è condizione necessaria per conseguire il diritto di asilo”, ma in realtà Ocalan si trovava già in Italia – peraltro giuntovi grazie all’interessamento di esponenti politici della maggioranza di governo dell’epoca, che ve lo accompagnarono con non poco risalto mediatico – quando aveva chiesto l’asilo. Inoltre, il suo successivo allontanamento, pur volontario sotto il profilo procedimentale, sembra non fosse stato motivato da una sua libera volontà di trasferirsi all’estero bensì da ragioni di sicurezza riguardanti la sua persona, ma forse riguardanti soprattutto la stessa sicurezza dello Stato, minacciata, stando a insistenti voci, dalla risentita reazione del governo turco alla decisione italiana di invitarlo, accoglierlo e proteggerlo.

Al di là degli *obiter dicta*, il Tribunale di Roma affermò quindi il principio di diritto secondo cui “qualora il richiedente asilo si trovi in stato di libertà in Italia al momento della proposizione della domanda, il successivo allontanamento dal territorio italiano non fa venir meno l’interesse ad agire” dato che (questa almeno era la speranza del Tribunale) il riconoscimento del diritto di asilo avrebbe potuto comunque influire sulla sua successiva situazione di detenuto in Turchia. E in effetti a sostegno della decisione fu richiamata la disciplina ginevrina e quella della Convenzione di Dublino del 1990 sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo, rilevando che Ocalan si fosse allontanato per troppo poco tempo dall’Italia (cioè da meno di tre mesi sino alla cattura da parte delle forze speciali turche) per consentire a quest’ultima di non esserne più responsabile.

La decisione dei giudici capitolini trova dunque base giuridica in una precedente assunzione di responsabilità da parte dell’Italia e riguarda la procedibilità di una domanda di asilo già presentata sul territorio nazionale e non rinunciata né prima né dopo l’allontanamento “volontario” dall’Italia del richiedente.

Il diverso ma contiguo diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale è stato riconosciuto, molti anni dopo, ad alcuni profughi dei quali era stata previamente accertata l’illegittimità del respingimento in mare operato dalle autorità italiane nel 2009. Di primo acchito l’apporto ricostruttivo della decisione potrebbe sembrare limitato. Il diritto al rilascio del visto in essa sancito non ha infatti come presupposto la libertà di scelta dell’Italia quale Paese di asilo individuato dal richiedente prima dell’espatrio, o comunque prima dell’imbarco finale, ma il grave episodio del già avvenuto respingimento da parte delle autorità italiane in violazione del divieto di *refoulement* dei richiedenti asilo e dunque il rilascio del visto di ingresso ai richiedenti asilo nel frattempo trasferitisi in Israele potrebbe essere visto, sul piano funzionale, come una sorta di riparazione in forma specifica del diritto di chiedere asilo a suo tempo violato<sup>34</sup>.

L’interessante decisione si fa tuttavia più rilevante in ragione della riqualificazione della domanda dei ricorrenti da parte del tribunale, il quale esclude che possa darsi luogo al

<sup>33</sup> Tribunale Roma, 1° ottobre 1999, in *Rivista di diritto internazionale*, 2000, fasc. I, p. 240 ss.

<sup>34</sup> Trib. Roma, 28 novembre 2019, n. 22917, cit.

risarcimento in forma specifica nei confronti dell'Amministrazione ma in suo luogo accerta l'applicabilità diretta dell'art. 10, comma 3 Cost. affermando che la presenza sul territorio italiano, pur normalmente necessaria per potere formulare la domanda di asilo, non è più richiesta dal precetto costituzionale nelle ipotesi in cui la mancanza del requisito della presenza non deriva da circostanze imputabili al richiedente asilo bensì da un fatto illecito commesso dall'Amministrazione stessa, determinando quindi un espandersi del campo di applicazione diretta della norma costituzionale coniugabile, oltre che alle ipotesi di illecito respingimento, anche ad altri impedimenti posti in essere dall'Italia che vengano qualificati come colpevoli dal giudice del diritto di asilo<sup>35</sup>.

La decisione più rilevante ai nostri fini è però l'ordinanza ex art.700 c.p.c. con la quale il Tribunale di Roma ha ordinato al ministro degli Esteri il rilascio del visto per motivi umanitari, anziché per motivi familiari, del figlio ancora minorenne di una cittadina nigeriana essa stessa titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (titolo di soggiorno ora abolito, sebbene riconfigurato nell'ambito della protezione speciale, il quale comunque non consentiva di richiedere il ricongiungimento familiare)<sup>36</sup>.

Accogliendo le tesi del ricorrente, il tribunale ha affermato la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* ritenendo che la situazione del ragazzo (bisogno di cure mediche e dimorante in Libia come minore non accompagnato protetto dall'agenzia onusiana IOM) fosse sussumibile nella fattispecie astratta di cui all'art.25 del Regolamento (CE) n. 810/2009, ove è affermata la possibilità per gli Stati membri di rilasciare visti a territorialità limitata "per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali" in deroga al principio dell'adempimento alle condizioni di ingresso di cui all'art.5, par.1, lett. a), c), d) ed e) del Codice frontiere Schengen.

Il Tribunale si distanzia qui da alcune letture delle già richiamate pronunce delle Corti europee, non condividendone l'assunto secondo il quale la concessione di un visto per motivi umanitari non costituirebbe mai per gli Stati un obbligo nei confronti dei soggetti richiedenti ma una mera facoltà.

Simili ma non identiche, peraltro, le due questioni postesi rispettivamente al giudice dell'Unione e a quello capitolino, giacché il primo aveva dovuto valutare se il cittadino straniero fosse oppure no titolare di un diritto all'applicazione dell'art. 25 del Regolamento n. 810/2009, mentre il secondo si è invece chiesto, rispondendosi positivamente, se nel caso di specie l'ordinamento interno rendesse oppure no doveroso per lo Stato Italiano (sulla base dei parametri costituzionali) il rilascio di un visto per motivi umanitari, posto che tale visto è tra quelli che ciascun paese ha la possibilità (anche se non l'obbligo) di rilasciare ai sensi del diritto dell'Unione Europea.

L'accoglimento della domanda da parte del tribunale di Roma in effetti non è fondato in via principale sull'applicazione autosufficiente dell'art. 25 del codice visti, richiamato solo come forma attuativa dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art.28 t.u.i. (ove è recepito, tra l'altro, l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo). L'interpretazione, costituzionalmente orientata, del segnalato combinato disposto porta dunque il Tribunale ad affermare che, a fronte di una situazione di particolare vulnerabilità (da cui anche il ravvisarsi del *periculum in mora*), lo Stato deve consentire il ricongiungimento del minore alla madre regolarmente soggiornante anche in deroga alla

<sup>35</sup> Coglie il punto M. Giuffrè, *Esternalizzazione delle frontiere e non-refoulement: accesso al territorio e alla procedura di asilo alla luce della sentenza n. 22917/2019*, in *Questione giustizia*, 2020, fasc. 1, p. 190 ss., p. 198.

<sup>36</sup> Trib. Roma, sezione persone e immigrazione, 21 febbraio 2019, su cui, E. Frasca, *L'ordinanza del Tribunale di Roma del 21 febbraio 2019 che obbliga il ministero degli Esteri all'immediato rilascio di un visto per motivi umanitari restituisce un senso all'articolo 25 del codice dei visti europeo: politiche del diritto ed esigenze di tutela a confronto*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2019, fasc. 3, p. 207 ss.

disciplina di cui agli artt. 28 e ss. t.u.i. e dunque al di fuori del procedimento ordinario di ricongiungimento familiare.

## 6. Osservazioni conclusive

Gli elementi che conviene assumere come paradigmatici nell'ordinanza capitolina del 2019 sono dunque l'esistenza di una situazione di pericolo (data dalla difficile sopravvivenza del minore in Libia) e la concreta consistenza del suo legame con l'Italia, legame in questo caso di tipo familiare (non legittimante tuttavia, di per sé, una ordinaria procedura di ricongiungimento).

Questi due elementi caratterizzano molte situazioni nelle quali il giudice dell'asilo potrebbe ragionevolmente differenziare la posizione del singolo richiedente il visto per motivi umanitari rispetto alla moltitudine dei profughi attuali o futuri nel mondo.

La giurisprudenza capitolina – inclusa quella più recente – non sembra infatti volta a una rigida chiusura del diritto di chiedere asilo dentro i confini fisici dell'Italia. Piuttosto, pare in attesa di potere valorizzare, meglio e più ampiamente, quel concetto di “relazione qualificata” che sino ad ora ha in concreto operato come argomento di irricevibilità ma che invece potrebbe consentire di aprire canali di non scarso rilievo per un ingresso legale e sicuro dei richiedenti asilo<sup>37</sup>.

Potrebbe questo essere il caso del profugo afgano che era già vissuto in Italia in anni passati ma era poi ritornato nel suo Paese sperando nella normalizzazione prodotta dagli eserciti occidentali. Potrebbe essere il caso del profugo siriano in grave pericolo i cui fratelli o il cognato risiedono in Italia e si offrono di garantirne, con impegno giuridicamente vincolante (almeno sul piano del diritto civile, in assenza di norme che ne presidino l'adempimento sul piano del diritto amministrativo) gli alimenti per un congruo periodo nel caso del suo ingresso in Italia. Potrebbe essere il caso di un profugo disabile o comunque vulnerabile di cui un parente chieda di potersi occupare sul territorio nazionale. Potrebbe infine trattarsi di un profugo per il quale un ente o un diverso sponsor assumano un impegno analogo a quelli precedentemente indicati per un tempo adeguato a configurare sufficientemente solido il legame sociale con l'Italia e il sostegno all'integrazione ivi assicurato.

Se un orientamento simile a questo che si è ora esemplificato si rafforzasse nella giurisprudenza civile ciò consentirebbe forse al legislatore (quello di domani, speriamo, o del dopodomani), data l'autorevolezza di cui il diritto vivente è depositario, di riflettere con più coraggio sull'ipotesi di superare l'attuale fase sperimentale dei corridoi umanitari introducendo – o meglio reintroducendo – in Italia una figura legislativa di *sponsorship* più corposa e meglio orientata che nel passato alle esigenze di carattere umanitario. Verrebbe così consolidata la ragionevole efficacia del legame sociale con l'Italia ai fini del rilascio di visti che consentano trasferimenti legali e sicuri.

---

<sup>37</sup> Si sofferma sul punto la già citata decisione Trib. Roma, 24 giugno 2022, n. 23824/2022